



2026/1822

27.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1822 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

relativo all'autorizzazione della tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., della tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e della tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione della tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., della tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e della tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificare tali additivi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo di tali additivi nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
- (5) Nei pareri del 24 giugno 2025 ⁽³⁾ e del 25 giugno 2025 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., la tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e la tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. sono sicure a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate in tali pareri per ciascuna specie animale. L'Autorità ha inoltre concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'uso della tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., della tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e della tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., la tintura di serpillio ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e la tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23(7):e9544, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9544>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2025;23(7):e9551, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9551>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 2025;23(7):e9545, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9545>.

dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, e che qualsiasi esposizione è considerata rischiosa. Dato che le foglie di *Mentha × piperita* L., *Thymus serpyllum* L., *Salvia officinalis* L. e le loro preparazioni sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., la tintura di serpyllo ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e la tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori degli additivi.
- (7) La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per la tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., per la tintura di serpyllo ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e per la tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull'etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull'etichetta delle premiscelate in questione.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli additivi per mangimi tintura di menta piperita ottenuta da *Mentha × piperita* L., tintura di serpyllo ottenuta da *Thymus serpyllum* L. e tintura di salvia ottenuta da *Salvia officinalis* L. autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscelate contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b282-t	Tintura di menta piperita	<i>Composizione dell'additivo</i> Tintura ottenuta dalle foglie essiccate o dalle parti aeree di <i>Mentha × piperita</i> L. (basionimo: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tintura di menta piperita: tintura quale definita dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuta dalle foglie essiccate o dalle parti aeree di <i>Mentha × piperita</i> L. tramite estrazione prolungata con un solvente costituito da una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. Numero CE: 282-015-4 Numero CAS: 84082-70-2 Numero CoE: 282 Specifiche Sostanza secca: 1,84 % - 1,85 % Polifenoli totali ⁽²⁾: ≤ 0,1020 % Flavonoidi ⁽³⁾: ≤ 0,0261 % Mentolo: ≤ 0,0021 % Mentone: ≤ 0,0010 % Acido rosmarinico: ≤ 0,00099 %	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 86 mg per i tacchini da ingrasso; — 64 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; — 64 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 64 mg per gli uccelli ornamentali;	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽⁴⁾ Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — spettrofotometria per la determinazione dei polifenoli totali e dei flavonoidi totali; — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per la determinazione del mentolo e del mentone; — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (UV) per la determinazione dell'acido rosmarinico.					— 95 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; — 138 mg per i suini da ingrasso; — 115 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di <i>Suidae</i>; — 115 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di <i>Suidae</i>; — 168 mg per tutti i <i>Suidae</i> destinati alla riproduzione; — 287 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; — 253 mg per gli ovini e i caprini; — 253 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; per i <i>Camelidae</i> da ingrasso; — 164 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri <i>Camelidae</i>; — 253 mg per gli <i>Equidae</i>; — 101 mg per i <i>Leporidae</i>; — 289 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori; — 303 mg per i cani; — 253 mg per i gatti;	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							— 500 mg per i pesci ornamentali; — 64 mg per altre specie e categorie». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Espressi come equivalenti di acido gallico (GAE).

⁽³⁾ Espressi come equivalenti di iperoside.

⁽⁴⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b455-t	Tintura di serpillio	<i>Composizione dell'additivo</i> Tintura ottenuta dalle foglie essiccate o dalle parti aeree di <i>Thymus serpyllum</i> L. Forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tintura di serpillio: tintura quale definita dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuta dalle foglie essiccate o dalle parti aeree di <i>Thymus serpyllum</i> L. tramite estrazione prolungata con un solvente costituito da una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. Numero CE: 284-023-3 Numero CAS: 84776-98-7 Numero CoE: 455 <i>Specifiche</i> Sostanza secca: 1 % Polifenoli totali ⁽²⁾: ≤ 0,0923 % Flavonoidi ⁽³⁾: ≤ 0,02338 % Timolo: ≤ 0,000020 % Carvacrolo: ≤ 0,000043 % Acido rosmarinico: ≤ 0,00107 % <i>Metodo di analisi</i> ⁽⁴⁾ Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — spettrofotometria per la determinazione dei polifenoli totali e dei flavonoidi totali;	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 96 mg per i tacchini da ingrasso; — 71 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; — 71 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 71 mg per gli uccelli ornamentali; — 106 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; — 154 mg per i suini da ingrasso;	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per la determinazione del timolo e del carvacrolo; — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (UV) per la determinazione dell'acido rosmarinico.					— 128 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di <i>Suidae</i>; — 128 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di <i>Suidae</i>; — 187 mg per tutti i <i>Suidae</i> destinati alla riproduzione; — 321 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; — 282 mg per gli ovini e i caprini; — 282 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; per i <i>Camelidae</i> da ingrasso; — 183 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri <i>Camelidae</i>; — 282 mg per gli <i>Equidae</i>; — 113 mg per i <i>Leporidae</i>; — 322 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori; — 338 mg per i cani; — 282 mg per i gatti; — 500 mg per i pesci ornamentali; — 71 mg per altre specie e categorie».	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Espressi come equivalenti di acido gallico (GAE).

⁽³⁾ Espressi come equivalenti di iperoside.

⁽⁴⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b414-t	Tintura di salvia	Composizione dell'additivo Tintura ottenuta da foglie essiccate di <i>Salvia officinalis</i> L. Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Tintura di salvia: tintura quale definita dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuta dalle foglie essiccate di <i>Salvia officinalis</i> L. tramite estrazione prolungata con un solvente costituito da una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. Numero CE: 282-025-9 Numero CAS: 84082-79-1 Numero CoE: 414 Specifiche Sostanza secca: 1,75 % - 1,78 % Polifenoli totali ⁽²⁾: ≤ 0,328 % Flavonoidi ⁽³⁾: ≤ 0,0482 % Tujoni: ≤ 0,0132 % Canfora: ≤ 0,0130 % 1,8-cineolo (eucaliptolo): ≤ 0,0070 % Acido rosmarinico: ≤ 0,0662 % Metodo di analisi ⁽⁴⁾ Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — spettrofotometria per la determinazione dei polifenoli totali e dei flavonoidi totali;	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 47 mg per i tacchini da ingrasso; — 35 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; — 35 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 35 mg per gli uccelli ornamentali; — 52 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; — 75 mg per i suini da ingrasso;	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per la determinazione dei tujoni, della canfora e dell'1,8-cineolo; — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (UV) per la determinazione dell'acido rosmarinico.					— 62 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di <i>Suidae</i>; — 62 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di <i>Suidae</i>; — 91 mg per tutti i <i>Suidae</i> destinati alla riproduzione; — 156 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; — 137 mg per gli ovini e i caprini; — 137 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; per i <i>Camelidae</i> da ingrasso; — 89 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri <i>Camelidae</i>; — 137 mg per gli <i>Equidae</i>; — 55 mg per i <i>Leporidae</i>; — 156 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori; — 164 mg per i cani; — 137 mg per i gatti; — 500 mg per i pesci ornamentali; — 35 mg per altre specie e categorie».	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Espressi come equivalenti di acido gallico (GAE).

⁽³⁾ Espressi come equivalenti di iperoside.

⁽⁴⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.